

## **DELIBERA N. 121/09/CSP**

### **ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ ROLSAT S.R.L. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA SATELLITARE “NOSTRADAMUS TV”) PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 34, COMMA 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177**

#### **PROCEDIMENTO N. 1910/LF**

#### **L’AUTORITA’**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 10 giugno 2009;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTO IL “*Codice di autoregolamentazione Tv e Minori*” approvato dalla Commissione per l’assetto del sistema radiotelevisivo in data 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie in data 29 novembre 2002;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, come modificato dalla delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 25 maggio 2007, n. 120;

VISTO l’atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità in data 13 novembre 2008 n. 165/08/DICAM, notificato in data 21 novembre 2008, con il quale è stata contestata alla società Rolsat S.r.l., con sede legale in Pescara, Via Tiburtina Valeria, 75, esercente l’emittente per la radiodiffusione televisiva satellitare “*Nostradamus TV*”, la violazione dell’articolo 34, comma 4 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso, il giorno 26 marzo 2008 dalle ore 16:00 circa alle 18.50 circa e il giorno 27.03.2008 dalle ore 16:00 alle ore 17:00, propaganda di servizi di cartomanzia e assimilabili e pronostici del lotto attraverso le

numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo; in particolare si è rilevato che nel corso dei programmi i presentatori denominati Siddharta, Joseph e Miriam, alternandosi nella trasmissione, interloquiscono telefonicamente attraverso le numerazioni 892xxx con diversi utenti rispondendo a domande su diversi argomenti, quali amore e affari, e fornendo combinazioni numeriche da giocare sulle ruote del lotto. Durante la trasmissione i conduttori invitano ripetutamente a chiamare le numerazioni a tariffazione maggiorata sovrimpresse 899.600.611 e 899.600.622 per consulti privati di cartomanzia e 899.60.06.06 per le previsioni del lotto registrate;

VISTE le memorie giustificative della società Rolsat S.r.l. pervenute in data 12 dicembre 2008 prot. n. 77946, e in data 13 febbraio 2009 prot. n. 11654, della società Rolsat S.r.l. in cui è stata richiesta l'archiviazione del procedimento per le seguenti ragioni :

- le trasmissioni oggetto di contestazione sono andate in onda negli orari rilevati a causa di un guasto tecnico alla macchina che sovrintende al playout del segnale; tale guasto è documentato dal rapporto della società manutentrice Infosoft Multimedia;
- il capitale della società è limitato a 10.000 euro e le condizioni economiche critiche non consentono sviluppi rilevanti, anche in considerazione della chiusura in perdita di esercizio nell'anno 2007;

RILEVATO che in data 23 dicembre 2008 si è svolta l'audizione dei rappresentanti della società, i quali hanno ribadito l'avvenuta eliminazione dei problemi che hanno dato luogo alla violazione, e hanno avuto accesso agli atti;

RITENUTO di non poter accogliere le dedotte eccezioni per le seguenti ragioni:

- la circostanza che si sia trattato di un episodio involontario non esclude la responsabilità dell'emittente giacché grava sulla stessa l'obbligo di vigilare sulla rispondenza della programmazione alla normativa vigente;
- la concreta idoneità a pregiudicare il bene tutelato (lo sviluppo psichico e morale del minore), prescinde dall'intendimento degli autori del programma o dell'emittente, dovendo aversi riguardo esclusivamente all'effetto oggettivamente prodotto dalla rappresentazione costituita dal programma e dovendo escludersi ogni valutazione in ordine all'assenza di intenzionalità;

RITENUTO, pertanto, che la trasmissione da parte dell'emittente satellitare Nostradamus TV dalle ore 16:00 circa alle ore 18:50 circa del 26 marzo e dalle ore 16:00 alle ore 17:00 circa del 27 marzo 2008, di propaganda di servizi di cartomanzia e assimilabili e pronostici del lotto attraverso le numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo integri la fattispecie di programmazione di cui alle citate norme che dispongono specifiche misure finalizzate a contrastare ogni forma di sfruttamento della superstizione e della credulità dei cittadini, a tutela, in particolare, delle persone più vulnerabili psicologicamente, adottate al fine di garantire un più

elevato livello di tutela del consumatore-utente con specifico riferimento alla tutela dei minori;

RILEVATA per l'effetto la violazione del paragrafo 4.4, lett. b) del Codice di autoregolamentazione TV e Minori come recepito dall'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

PRECISATO che il presente provvedimento non investe l'ambito disciplinato dall'articolo 1, comma 26, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545 come modificato dalle legge di conversione 23 dicembre 1996, n. 650, oggetto di apposita delibera n. 318/09/CONS adottata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nella riunione del Consiglio del 10 giugno 2009;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.000,00 (venticinquemila/00) a euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00) ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura del minimo edittale pari a euro 25.000,00 (venticinquemila/00), in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge n. 689/81 in quanto:

- con riferimento alla gravità della violazione, essa deve ritenersi poco elevata in quanto a fronte dell'incidenza del comportamento su rilevanti beni giuridici, quale la tutela dei minori, il bacino di utenza dell'emittente satellitare è oggettivamente e notevolmente circoscritto rispetto a quello delle emittenti nazionali, essendo l'accesso limitato ai telespettatori che ricevono il segnale satellitare;

- con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, non risulta a questa Autorità che l'emittente abbia posto in essere alcun accorgimento per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione nei giorni monitorati per ridurre la durata della violazione (dalle 16 alle 18:50 del 26 marzo e dalle 16 alle 17 del 27 marzo 2008);

- con riferimento alla personalità dell'agente, l'emittente si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività e in particolare l'esercizio del controllo della piena conformità dell'emesso al quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle condizioni economiche dell'agente esse risultano critiche dalla documentazione allegata agli atti;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per le rilevate violazioni nella misura di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) pari a euro 25.000,00 (venticinquemila/00) per la violazione rilevata moltiplicato per i giorni oggetto di monitoraggio (n. 2) secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del *“Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità”*;

### **ORDINA**

alla società Rolsat Unipersonale S.r.l., con sede legale in Pescara, Via Tiburtina Valeria, 75, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva satellitare *“Nostradamus TV”*, di pagare la sanzione amministrativa di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per la violazione del paragrafo 4.4, lett. b) del Codice di autoregolamentazione TV e Minori come recepito dall'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177,

### **INGIUNGE**

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale *“Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 121/09/CSP, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81. Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.*

Ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, della sanzione irrogata con la presente delibera deve essere data adeguata pubblicità mediante apposita comunicazione da parte dell'emittente sanzionata nei notiziari diffusi in ore di massimo o di buon ascolto.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale

Amministrativo Regionale per il Lazio.

Napoli, 10 giugno 2009

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE

Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola